

Dalla Nota dell'AULSS2 prot. 197415/28.10.2021 (ns. prot. 39290 del 28.10.2021)

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MACELLAZIONE AL DI FUORI DEL MACELLO PER CONSUMO DOMESTICO PRIVATO DEL SUINO.

- 1) La macellazione per il consumo domestico privato presso il proprio domicilio o il proprio allevamento di **due suini** per ogni titolare di allevamento é consentita esclusivamente al produttore primario il cui allevamento é correttamente registrato in BDN che abbia allevato i suini dalla nascita o per un periodo minimo di 30 giorni; l'allevamento di suini é registrato in BDN: come "familiare" se sono allevati al massimo di 4 capi; come "non familiare" se i capi allevati sono in numero maggiore di 4.
- 2) **L'attività**, come da tradizione, é consentita su tutto il territorio regionale **solo nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 31 marzo**.
- 3) **Ogni macellazione deve essere preventivamente comunicata all'AULSS con almeno 72 ore di anticipo (3 giorni feriali) rispetto alla data e all'ora previste per la macellazione.**
- 4) I privati interessati comunicano:
 - la tipologia di allevamento con riferimento alla promiscuità con i selvatici (allevamento brado)
 - la data e l'ora
 - il luogo/indirizzo in cui avverrà la "macellazione per il consumo domestico privato al di fuori del macello"
 - l'eventuale presenza di personale specificatamente formato per svolgere l'attività;
 - di essere a conoscenza che i Servizi veterinari dell'AULSS potranno effettuare controlli a campione
- 5) Al fine di mantenere la sorveglianza sulla presenza e diffusione delle trichinelle e prevenire la trichinellosi, salvo che si tratti di allevamenti accreditati per trichinella, **ai suini macellati deve essere prelevato un campione di muscolo (almeno 50 grammi dal diaframma) su cui eseguire la ricerca delle trichinelle**. L'AULSS informa il privato interessato sulle modalità di prelievo dei campioni di pilastro del diaframma dei suini macellati e sul loro conferimento all'AULSS.
- 6) E' previsto che la persona che esegue lo stordimento, la jugulazione e le operazioni correlate abbia un livello adeguato di competenza, anche se non é obbligatorio il possesso del "certificato di idoneità". Lo stordimento deve essere praticato con pistola a proiettile captivo o con elettroanestrosi in modo da provocare uno stato di incoscienza rapido, efficace e perdurante fino alla morte; é ammesso lo stordimento con proiettile libero; la jugulazione deve avvenire immediatamente dopo lo stordimento e deve consentire il dissanguamento rapido e completo, che porta alla morte.
- 7) Nel caso la macellazione sia stata eseguita senza l'intervento del veterinario dell'AULSS, il campione deve essere prelevato a cura del privato interessato e consegnato all'AULSS entro 24 ore dalla macellazione. La successiva consegna del campione al laboratorio é in capo all'AULSS.
- 8) Qualora il veterinario dell'AULSS esegua l'ispezione delle carni dei suini, questi eseguirà anche il campione per la ricerca della trichinella ed eventuali altri campioni che ritenga opportuni.
- 9) Con provvedimento della Giunta regionale verranno fornite indicazioni in relazione al finanziamento delle attività correlate alla sorveglianza delle zoonosi nella macellazione al di fuori del macello per autoconsumo, compresa l'analisi per la ricerca delle trichinelle.
- 10) Le carni fresche dei suini macellati in allevamenti non accreditati per trichinella possono essere consumate solo previa cottura a temperatura > 60°C a cuore per almeno 12 minuti nei 10 giorni successivi alla macellazione.
 Se il privato interessato non ha ricevuto comunicazione di riscontro di trichinelle da parte dell'AULSS entro 10 giorni *dalla* consegna del campione di muscolo, può consumare le carni lavorate anche senza cottura.

ORARI E RECAPITI PER LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA MACELLAZIONE A DOMICILIO E CONSEGNA DEI CAMPIONI DI DIAFRAMMA PER LA RICERCA DI TRICHINELLA

i cittadini interessati alla macellazione tradizionale dei suini a domicilio per il solo consumo domestico privato lo comunichino all'Azienda ULSS 2 Dipartimento di Prevenzione, Servizi Veterinari, con un congruo anticipo di almeno 72 ore dall'inizio delle operazioni e mediante invio del modulo "Comunicazione" compilato in ogni sua parte, secondo una delle seguenti modalità:

a. consegna a mano presso

per il Distretto di Treviso

la sede del Dipartimento di Prevenzione, Servizi Veterinari - "La Madonnina" - in Strada Castellana, 2, negli orari di apertura al pubblico;

le unità operative veterinarie di Oderzo in via Manin, 46, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9, o di Roncade in via San Rocco, 8, negli orari di apertura, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9;

per il Distretto di Pieve di Soligo

la sede di Conegliano, presso Distretto Socio Sanitario Sud, sito in via Galvani, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,30;

la sede di Vittorio Veneto, presso Distretto Socio Sanitario Nord, sito in piazza Foro Boario, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 9,30;

l'Ufficio Veterinario distaccato di Farra di Soligo, Ufficio Veterinario presso il Mattatoio, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 9,30;

per il Distretto di Asolo-Montebelluna

la sede di Asolo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 10;

la sede di Veduggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9;

la sede di Montebelluna, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12.30;

b. a mezzo Fax ai numeri

0422 323729 (Treviso); 0438 664357 (Pieve di Soligo); 0423 295515 (Asolo-Montebelluna)

c. via posta elettronica ai seguenti indirizzi e.mail:

segveterinariotv@aulss2.veneto.it;

svia@aulss2.veneto.it;

veterinaria.asolo@aulss2.veneto.it.